



Città di Castrovillari

Regolamento Comunale per l'esercizio del gioco lecito e per la prevenzione ed il contrasto del gioco d'azzardo patologico (GAP)

in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS) nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali, **in particolare in conformità alla Legge regionale della Calabria n. 9 del 26 Aprile 2018, modificata dalle Leggi regionali della Calabria n. 51 del 28 Dicembre 2018, n. 24 del 25 Giugno 2019 e n. 1 del 30 Aprile 2020.**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- h) l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- m) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

- n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per installare gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- p) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- q) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- r) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera q);
- s) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- t) l'art.16 della Legge Regionale n.9/2018, approvata dal Consiglio regionale della Calabria il 17 aprile 2018, modificata dalle Leggi regionali della Calabria n. 51 del 28 Dicembre 2018 e n. 24 del 25 Giugno 2019 **"Interventi Regionali per la Prevenzione e il Contrasto del Fenomeno della 'NDRANGHETA e per la Promozione della Legalità, dell' Economia Responsabile e della Trasparenza"**;
- u) ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni.

b) **Regolamento di Esecuzione del TULPS**: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS.

c) **AAMS**: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

d) **Giochi leciti**: quelli la cui installazione è offerta e consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.

e) **Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro**: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

f) **AWP (Slot e New Slot)**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

g) **Video Lottery Terminal (VLT)**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art.14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

h) **Ticket redemption**: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita

i) **Sale Pubbliche da Gioco**: i punti di vendita di gioco, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, come sopra definiti, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall'art. 110 del TULPS;

l) **Negozio di gioco**: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 –nonché dall'articolo 1-bis del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008 n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

m) **Corner**: il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, edicole); il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

n) **Punto di raccolta di gioco**: il punto di vendita di gioco, che offre scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

o) **Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli**: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.

p) **Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi**: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311.

q) **Sale Scommesse:** comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- i negozi di gioco, come sopra definiti;
- i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;
- le agenzie per l'esercizio delle scommesse, come sopra definiti.

r) **Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo":** quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

s) **Superficie Utile del locale:** la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

t) **Nuova installazione:** l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- b) la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all' utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, in generale, le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

Disciplina, altresì, specificamente, le distanze dai luoghi sensibili nonché gli orari di apertura e chiusura delle attività che ospitano apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 art. 110 TULPS (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019).

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) **gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento**, indicati al **comma 6 lett.a** art.110 del TULPS (singoli apparecchi/newslot e sale giochi tradizionali);

b) **gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro**, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite, indicati al **comma 6 lett. b** del TULPS (sale VLT -

videolottery - sale SLOT);

c) **scommesse su competizioni** ippiche, sportive e su altri eventi, **anche su piattaforma virtuale** (virtual soccer, virtual racing, eccetera);

d) **lotterie istantanee** su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, wind for life, virtual casino, eccetera), venduti direttamente dall' esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.

3. E', altresì, oggetto del presente regolamento, relativamente alle **piattaforme di gioco on-line** gestite da soggetti concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, secondo quanto previsto dall'art.24 della legge 7 luglio 2009 n.88:

a) la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare;

b) le attività di promozione, di pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica conto di gioco, di identificazione degli utenti e di liquidazione degli importi a favore dei giocatori.

4. Non sono oggetto del presente regolamento i giochi:

a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica, indicati al comma 7 dell'art.110 del TULPS, nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera), quando non prevedono vincite in denaro;

b) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;

c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;

d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

5. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco

on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ART.4

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di dipendenza dal gioco d'azzardo. Si stabiliscono, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.
 - c) I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 5

GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in generale sono considerati vietati tutti gli apparecchi e congegni vietati da norme statali e regolamentari.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza.

ART. 6

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e validata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale, oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II

ATTIVITA' RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI

ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E DISTANZE MINIME

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della L.R. 9/2018, è vietata la collocazione di **apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 dell'art. 110 TULPS (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019)**, in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di seguito indicati:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) autostazione;
- l) Parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico.

2. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 1 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019), siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita.

3. La violazione delle disposizioni del comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019), nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra i locali ed i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso all'immobile e seguendo il percorso pedonale più breve, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

5. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di genere di monopolio e delle sale scommesse esistenti, e in generale gli esercenti già in possesso di autorizzazione alla data del 3 maggio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, con specifico riferimento alle distanze prescritte, entro i quarantotto mesi successivi a tale data, ossia entro il 3 maggio 2022.

ART. 8

REQUISITI DEI LOCALI

1. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- b) nei chioschi su suolo pubblico.

2. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione

non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

3. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici.

4. Monitor o video schermi che mostrano dati o informazioni relative ai giochi dovranno essere tassativamente posizionati all'interno del locale e mai al di fuori; lo schermo non deve essere visibile, neanche parzialmente, dall'esterno.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i locali "sala giochi " e "sala scommesse" devono rispettare:

- la normativa vigente in materia di livello di luminosità e di areazione dei locali;
- la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica edilizia vigente;

6. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M.

564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 9

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO NELLE SALE GIOCHI E NELLE SALE SCOMMESSE

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) , di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. Per l'installazione degli apparecchi AWP, negli esercizi commerciali sprovvisti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 86 ed 88 del TULPS, come tabaccherie, edicole, ricevitorie, circoli ed aree aperte al pubblico è necessario richiedere la prescritta licenza di cui all'art. 86 comma 3 del TULPS.

4. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.

5. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e

di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

6. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.

ART. 10

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 c.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS” del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
 7. Il titolare del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente, con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L'attività di somministrazione è ammessa previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono, inoltre, vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

15. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni apparecchio.

16. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

17. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 11

DIVIETO DI PUBBLICITÀ GIOCHI E SCOMMESSE

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore, per come stabilito nell'art.9 del Decreto-Legge n. 87 /2018, coordinato con Legge di conversione n. 96/2018, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata, sia essa diretta o indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, su qualunque mezzo d'informazione e comunicazione.

2. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò" ,"Casa da Gioco" o espressione simili.

3. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

4. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.

5. L'amministrazione Comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 1 che precede, sono permanenti e subordinate alla validità delle concessioni.
2. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 13

SUB-INGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art.3, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istanza deve essere predisposta ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.
3. In caso di sub-ingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art.7 del presente regolamento.
4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 14

REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);
 - c) dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale;

- d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità.
2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali.

ART. 15

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili, che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività, da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 16

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:
- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva o reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione;

l) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

m) se nel corso di un biennio si commettono tre violazioni, anche di diversa natura, delle norme del presente regolamento, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019) mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. La licenza comunale può essere revocata:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. La licenza comunale può essere sospesa:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

c) L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

4. La sospensione dell'attività, disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento, sarà stabilita dall'autorità competente, fino ad un massimo di 60 giorni ed in relazione alla gravità della violazione, commessa in contrasto con il pubblico interesse o con le

prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto dal presente regolamento.

ART. 17

CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 18

PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - d) il divieto di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS, ad esclusione di quelli previsti dal c.7 lett.c bis

del r.d. 773/1931 (come da modifica apportata della L.r. n.24/2019) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato e la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni a chi ne consente l'uso in violazione del divieto posto;

e) il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;

f) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

g) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

h) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

i) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

l) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;

m) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi;

n) su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019), devono essere permanentemente apposti il Nulla Osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 16 della L.R. 9/2018 sono obbligatori per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019), ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, interventi di formazione ed aggiornamento i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento, il Comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

ART. 19

INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso e gli orari di funzionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Castrovillari.

Art. 20

ORARI

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovra indebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.
2. L'orario di funzionamento degli **apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019)**, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzate ai sensi dell' art. 86 e 88 del TULPS, non può superare il limite massimo di 8 ore giornaliere, per come disposto dal comma 2 dell'art. 16 della L.R. 9/2018 e s.m.i.
3. L'orario di chiusura, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali , dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, non può andare oltre le ore 22.00, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L.R. 9/2018 e s.m.i..
4. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019), il limite di accensione giornaliero degli apparecchi, ove presenti, è fissato fino alle ore 20.00.
5. **Le fasce orarie di esercizio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatte salve eventuali ulteriori ordinanze sindacali, saranno le seguenti:**
 - 9.00 – 13.00
 - 16.00 – 20.00**Tali fasce orarie sono obbligatorie per le sale giochi e sale scommesse e per ogni altra tipologia di esercizio (bar, ristoranti, alberghi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, rivendite di generi di monopolio, circoli ricreativi privati, sale bingo, ecc.). Gli stessi apparecchi, di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, ad eccezione di quelli previsti**

alla lett. c) del comma 7 (modifica di cui alla L.R. n. 24/2019), nelle ore di non

funzionamento, dovranno essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico.

6. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS.
7. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica in applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico nell'arco dell'orario di apertura previsto.

TITOLO III

GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 21

NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:
 - a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande e alberghi.
 - b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
 - c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi

dell'art.88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.
5. Nei circoli privati e negli esercizi pubblici dove avviene la somministrazione, l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata dalla prima
6. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
7. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 22

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all'Amministrazione cittadina tramite l'ufficio commercio che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
4. In caso di trasferimento di proprietà o di gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
5. L'autorizzazione rilasciata per il subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.
6. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 23
RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 24
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
2. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati

aggiornati. La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 25

GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, Tennis Tavolo, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 26

SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni, per quanto non già previsto, al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, per il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

ART. 26 BIS

MISURE PREMIALI E DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Comune di Castrovillari si impegna ad introdurre forme di incentivazione premianti per gli esercizi commerciali che provvederanno a disinstallare i giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) comma 7 del TULPS.

Il Comune potrà fare da promotore nel reperire contributi regionali, statali, ecc., finalizzati all'incentivazione degli esercizi commerciali che provvederanno a disinstallare i suddetti giochi leciti.

In caso di richiesta di sovvenzioni economiche – per se stesso o per la propria famiglia – rivolte al Comune di Castrovillari da un cittadino residente, le cui finanze sono state gravemente dissestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi, subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente servizio ASP, il quale certifica l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente l'erogazione delle sovvenzioni e/o sgravi come preveduto dal Dlgs 196/2003, così come novellato dal Dlgs 101/18.

Il Comune si impegna ad avviare in tutto il territorio comunale attività di ricognizione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in genere finalizzata ad informare i gestori circa le nuove disposizioni in corso di applicazione, verificando al contempo il rispetto o meno di quanto previsto dalla normativa; ad istituire un elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio che non abbiano installato apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, ad eccezione di quelli previsti alla lett. c) del comma 7 dell'art. 110 TULPS (marchio No Slot), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale; a mettere in atto, ove possibile, iniziative e campagne di sensibilizzazione per il contrasto al gioco d'azzardo, coinvolgendo in particolare le scuole secondarie di I e II grado della Città.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento sarà efficace decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e che sarà reso noto agli interessati ed al pubblico attraverso idonee forme di pubblicità ed informativa e di dare atto che lo stesso entrerà in vigore conformemente all'entrata in vigore delle disposizioni regionali trattandosi di fonte normativa di secondo grado;
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e alla legge regionale 9/2018 e successive modifiche ed integrazioni, vigente in materia.